



## **RC Professionale Revisore legali**

### **La RC Professionale Revisore Legale è obbligatoria**

Per gli iscritti all'Ordine dei Commercialisti che svolgono l'attività di revisore legale dei conti o sindaco di società, la sottoscrizione di una polizza di Responsabilità Civile Professionale è obbligatoria dal 13 agosto 2013, secondo le disposizioni del D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.

- Il revisore legale dei conti e/o il sindaco di società che esercita come libero professionista.
- In caso di studio associato, società di professionisti o associazioni professionali, è coperta sia la responsabilità civile personale dei singoli professionisti (dipendenti, praticanti, tirocinanti, apprendisti, collaboratori, consulenti) che l'attività esercitata per conto dello studio professionale o società.
- I prestatori di lavoro, in relazione a infortuni di collaboratori o dipendenti.

### **Cosa copre la RC Professionale Revisore Legale?**

La RC professionale Revisore Legale è una polizza pensata per i commercialisti che rivestono anche il ruolo di revisore dei conti e/o di sindaco di società. Garantisce la copertura delle spese a titolo di risarcimento derivanti da tali specifiche attività, con un massimale adeguato sia alla peculiarità dell'incarico che alle società ed enti per i quali si presta la propria opera professionale.

#### **In particolare la RC Professionale Revisore Legale copre:**

- I risarcimenti per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori professionali, compresi i danni patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi, le sanzioni amministrative e le violazioni della legge sulla privacy.
- I danni materiali cagionati a terzi per la perdita, la distruzione o il deterioramento di documenti o supporti informatici.
- Ogni altra attività consentita dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

### **Quali richieste di risarcimento copre la polizza?**

La polizza revisore legale copre le richieste di risarcimento per i danni commessi e denunciati durante il periodo di validità della polizza stessa (claims made), compresi quelli originati fino al periodo di retroattività concesso in accordo con la compagnia assicuratrice.

Nel premio base è inclusa una retroattività illimitata in mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.



## Estensioni

Il relatore legale può di norma scegliere una delle seguenti estensioni:

Consigliere d'Amministrazione, sindaco, membro dell'organismo di vigilanza di società o altri Enti;

Visto Leggero o Pesante;

Insolvenze, liquidazioni e curatele;

Assistenza fiscale e compensazione credito Iva;

Mediazione civile e commerciale;

Responsabilità solidale;

Responsabilità civile da conduzione dello studio;

Garanzia postuma;

Vincolo di solidarietà;

RCT/RCO.

La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

Atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all'Ordine dei Commercialisti;

Atti illeciti di cui l'assicurato era o poteva essere ragionevolmente a conoscenza;

Atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività della polizza;

Inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall'assicurato contrattualmente;

Obbligazioni di natura fiscale, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale, ingiuria e diffamazione, etc.

Danni consequenziali.

I massimali partono da 250.000 euro. Il contraente può scegliere il massimale più adatto alle sue esigenze. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:

1.000 Euro per fatturati fino a 50.000 Euro;

2.000 Euro per fatturati superiori a 50.000 Euro fino a 100.000 Euro;

minimo 5.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro.

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nell'Unione Europea.